



**ANALISI DELLE SOSTANZE UTILIZZATE E DELLE POSSIBILI
ALTERNATIVE, AI SENSI DELL'ART. 271 COMMA 7 BIS
DEL D.LGS. N.152/06 PARTE V**

Prot.Arrivo N. _____

Del _____

**Alla Provincia di Vicenza Servizio Ambiente
Palazzo Godi Nievo Contrà Gazzolle, 1
Vicenza
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net**

**Spett.le Arpav
Dipartimento Provinciale di Vicenza
PEC: dapvi@pec.arpav.it**

**Al Sindaco del Comune di Montorso
PEC: montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net**

Il sottoscritto **Andrea Mattarelli** in qualità di gestore, così come definito all'art.268, lettera n) del D.Lgs 152/2006 e smi (persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'esercizio, l'installazione o l'esercizio dell'impianto) degli impianti della ditta: **C2MAC GROUP SPA** con sede in Comune di **MONTORSO VICENTINO (VI) CAP 36050** via **VALCHIAMPO 62** Partita IVA **03822240960** Telefono **0444/472700**

E-mail: info@c2macgroup.com

Posta Elettronica Certificata (PEC): adm@pec.fonderiedimontorso.com

**TRASMETTE LA PRESENTE RELAZIONE
ai sensi dell'art.271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06**

Tipo di attività svolta: **fonderia**

Autorizzazione vigente: **AIA: n. 04/2014 del 25/06/2014 (vigente)**

e successive modifiche//integrazioni dell'AIA

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000 dichiara che i dati riportati nella domanda e negli allegati sono veritieri.

Maroso Andrea
Tel 3491613750
Mail: andrea@progettosicurezzaambiente.it

Il gestore Mattarelli Andrea

Firma del tecnico relatore (1)

- (1) da indicare sempre con nome e cognome, qualora la stesura non sia stata curata dall'azienda stessa, anche con un riferimento telefonico e di posta elettronica

Area Tecnica
Servizio Ambiente
Contrà Gazzolle 1 – 36100 Vicenza - tel. 0444908235

email: ambienteterritorio@provincia.vicenza.it
sito: <http://www.provincia.vicenza.it>
pec: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Elenco delle sostanze, relative fasi produttive e disponibilità di alternative.

Il riferimento è l'indicazione contenuta nell'etichettatura del prodotto "tal quale" e non la sostanza specifica ivi contenuta (cioè se una sostanza singolarmente è classificata come H340, H350, H360 ma il suo contenuto all'interno di un prodotto è così basso che complessivamente il prodotto non è classificato H340, H350, H360 non si applica la disposizione normativa in questione)

Nome commerciale	Impiego	Utilizzo annuo (kg o litri)	Sostanze classificate di cui all'art.271 comma 7 bis	Alternative disponibili	Considerazioni
- Invercoat fondo N.80 Nero	Verniciatura a getti	4800 kg	H360 - bis(2-etilesanoato) di Cobalto	I commenti sulle possibili alternative sono elencati nella pagina seguente della presente relazione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2a <input checked="" type="checkbox"/> 2b <input type="checkbox"/> 2c
- CUARSIL IS4-1,2 AN (pigiatto) H360	Refrattario	Non utilizzato nel 2025 ma presente in azienda	H360 - triossido di diboro, anidride borica		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2a <input type="checkbox"/> 2b <input type="checkbox"/> 2c
- INSECOR- 77S PLUS (pigiatto)	Refrattario	8400 kg	H360 - triossido di diboro, anidride borica		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2a <input type="checkbox"/> 2b <input type="checkbox"/> 2c
- INSECOR- 96S (pigiatto)	Refrattario	1200 kg	H360 - triossido di diboro, anidride borica e acido borico		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2a <input type="checkbox"/> 2b <input type="checkbox"/> 2c
- EKASIT 71DF 0-6 mm - 0,8 % B2O3 pigiata secca	Refrattario	Non utilizzato nel 2025 ma presente in azienda	H360 - triossido di diboro, anidride borica		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2a <input type="checkbox"/> 2b <input type="checkbox"/> 2c
- Siverit EF 4 G 0-10 mm mit B2O3 - 1,2% preparato per refrattario	Refrattario		H360 - triossido di diboro, anidride borica		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2a <input type="checkbox"/> 2b <input type="checkbox"/> 2c
- Siverit EF 4 G 0-10 mm mit B2O3 - 0,8% preparato per refrattario	Refrattario		H360 - triossido di diboro, anidride borica		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2a <input type="checkbox"/> 2b <input type="checkbox"/> 2c
- Superseed	Ferro lega	12480 kg	H360 - stronzio inoculante		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2a <input type="checkbox"/> 2b <input type="checkbox"/> 2c
- Elan-tech MC 152 beige	Indurente modellaria	50 kg	H360 - composto di epossipropossipropano		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2a <input type="checkbox"/> 2b <input type="checkbox"/> 2c
Anche se non classificate, molte sostanze utilizzate in animisteria quali sabbie silicee e resine contengono quarzo (SLC)	Animisteria	> 50 tonn	H350 - SLC		<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2a <input type="checkbox"/> 2b <input type="checkbox"/> 2c

Nome commerciale: dicitura riportata sulla scheda di sicurezza

Impiego: fase produttiva in cui è utilizzato

Sostanze classificate di cui all'art.271 comma 7 bis: denominazione e % contenuta nel prodotto

Alternative disponibili: sostanze già individuate come potenziali sostitute

Considerazioni: valutazione secondo le seguenti opzioni:

1: il preparato è sostituibile con le modalità di seguito illustrate

2: il preparato non è sostituibile per motivi

- a – tecnici
- b – economici
- c – altro

che verranno in seguito dettagliati

Considerazioni in merito ai rischi e all'esame della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze

C2MAC GROUP è da molti anni impegnata nella diminuzione delle lavorazioni con presenza di Sali di Boro e di Silice Libera Cristallina (Quarzo) contenuti nei rivestimenti refrattari dei forni di fusione. Esaminando nel dettaglio le materie prime acquistate e le attuali possibilità di sostituzione è possibile confermare quanto segue:

Prodotto	Commento
Invercoat fondo N.80 Nero	Si tratta di una vernice utilizzata in reparto verniciatura getti che contiene un agente reprotossico (Cobalto), approvata in via esclusiva da un cliente che l'ha appositamente omologata e di conseguenza non sostituibile nel breve termine.
CUARSIL IS4-1,2 AN (pigiato) H360 INSECOR- 77S PLUS (pigiato) INSECOR- 96S (pigiato) EKASIT 71DF 0-6 mm - 0,8 % B2O3 pigiata secca Siverit EF 4 G 0-10 mm mit B2O3 - 1,2% preparato per refrattario Siverit EF 4 G 0-10 mm mit B2O3 - 0,8% preparato per refrattario	Si tratta di materiale refrattario utilizzato in reparto forni contenente SiO ₂ libera cristallina. Ad oggi non sono disponibili sul mercato soluzioni tecniche in grado di garantire le stesse performance dei rivestimenti dei forni senza SLC. I fornitori stanno studiando alcune proposte alternative e non appena saranno pronte sarà cura di C2MAC effettuare dei test pilota.
Superseed	Si tratta di una lega Ferro Silicio Stronzio che di per sé come materia prima non ha caratteristiche di pericolo essendo sottoforma di granuli di pezzatura grossa, ma contenente lo Stronzio che è classificato H360. C2Mac è sempre in collegamento con i fornitori dialogando sulle tipologie di ferro leghe per eventuali possibilità di sostituzione ad oggi non realizzabile.
Elan-tech MC 152 beige	Indurente per resine in modellaria, non sostituibile per ragioni tecniche al momento
Anche se non classificate, molte sostanze utilizzate in animisteria quali sabbie silicee e resine contengono quarzo (SLC)	Non sostituibili in quanto manca ad oggi un'alternativa tecnica

Adempimenti relativi all'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 e smi

Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata [leggesi Tabella A2 della Parte II dell'Allegato 1] devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.

Si richiama infine quanto disposto dall'art.3 del D.Lgs.102 del 30/07/2020 (che ha integrato il D.Lgs. 152/06)

Art. 3

....

3. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, **presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025** o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

.....

7. In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente **entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto**. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.